

DELIBERAZIONE N.34
in data: 05.08.2013

Prot. n. 20350

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO RIFIUTI
(TARES) AVENTE NATURA DI CORRISPETTIVO ANNO 2013.**

L'anno duemilatredici addì cinque del mese di agosto alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in sessione **ORDINARIA IN SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE** i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

BADOLATO ANTONIO	SINDACO		Presente
GOATELLI RICCARDO	CONSIGLIERE	Giustificato	Assente
DE DONNO GIUSEPPE	CONSIGLIERE		Presente
BOTTANI CARLO	CONSIGLIERE		Presente
FERRARI FRANCESCO	CONSIGLIERE		Presente
IMPERIALI ALCIDE	CONSIGLIERE		Presente
TOTARO MATTEO	CONSIGLIERE		Presente
MAROCCHI LEONARDO	CONSIGLIERE		Presente
ZUINI UMBERTO	CONSIGLIERE		Presente
CAPRARI ANTONELLA	CONSIGLIERE		Presente
BIANCHI FAUSTO	CONSIGLIERE		Presente
PANTANI GRAZIANO	CONSIGLIERE		Presente
VINCENTI FERNANDO	CONSIGLIERE		Presente
GAGLIARDI LUISA	CONSIGLIERE		Presente
MAFFEZZOLI GIORGIO	CONSIGLIERE		Presente
BELLELLI DAVIDE	CONSIGLIERE		Presente
FRANZONI MATTEO	CONSIGLIERE	Giustificato	Assente
GELATI LUIGI	CONSIGLIERE		Presente
ROSA CRISTIANO	CONSIGLIERE	Giustificato	Assente
BIFFI FEDERICO	CONSIGLIERE	Giustificato	Assente
SAVAZZI PAOLO	CONSIGLIERE		Presente

Totale presenti 17

Totale assenti 4

E' altresì presente l'Assessore esterno: Alessandro Benatti.

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000), il Segretario Generale Dott. GIUSEPPE CAPODICCI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ANTONIO BADOLATO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come successivamente modificato dalla Legge n° 228/2012;

DATO ATTO che è intervenuto il D.L. n. 35 del 06/04/2013, convertito con modificazioni nella L. 06 giugno 2013 n° 64, che ha introdotto modifiche alla normativa sulla TARES, alcune delle quale aventi carattere transitorio per il solo anno 2013, e rilevato peraltro che potranno essere possibili ulteriori aggiustamenti alla normativa sulla finanza locale ai sensi di quanto previsto dal D.L. n° 54/2013 (revisione di IMU e TARES entro il 31/08/2013), variazioni sulle quale il Consiglio Comunale potrà essere chiamato a pronunciarsi successivamente;

RICHIAMATA la deliberazione consigliere n. 32 del 05/08/2013 con la quale è stato istituito sul territorio comunale il "tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" (TARES) di cui al D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 N. 214, provvedendo alla approvazione del relativo Regolamento per la gestione della tariffa adottato ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 15/12/1997 n. 446;

RICHIAMATA la deliberazione consigliere n. 33 del 05/08/2013 con la quale si provvedeva alla approvazione del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati corredato dalla relazione illustrativa e di tutti gli elementi di cui all'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

DATO ATTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione la TIA2 (TIA1 – TARSU), ferme restando tutte le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 14 - comma 45 del D.L. 201/2011, è applicabile al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'art. 52 del D.Lgs 446/97 che disciplina la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

DATO ATTO che l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)" stabilisce che, per l'anno 2013 **è differito al 30 giugno 2013** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che l'art.10, comma 4-quater, lett. b), del D.L. 8 Aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 Giugno 2013 n. 64. stabilisce che, per l'anno 2013 tale termine **è ulteriormente differito al 30 settembre 2013**.

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle tariffe, in sede di istituzione del prelievo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Pertanto, fino alla attuazione delle disposizioni di cui al comma 9/bis D.L. n. 201/2011 e s.m.i., la superficie di riferimento, per tutte le unità immobiliari, è costituita da quella calpestabile dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, come indicato dal secondo periodo del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201 e s.m.i.;

DATO ATTO che la normativa dispone che nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto vengano attivate procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998 e pertanto fino a quando tutte le superfici catastali non potranno essere acquisite in banca dati, anche al fine di evitare disequaglianze e difformità di trattamento tra gli utenti proprio per la diversità di determinazione delle due superfici, si farà riferimento alla sola superficie calpestabile;

VISTO il comma 29 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 che recita: *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo."*

DATO ATTO che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione aggregata delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

VALUTATA l'idoneità del sistema a cui verrà data attuazione tramite l'applicazione di una tariffa di tipo trinomiale, le cui componenti variabili portano alla valutazione della produzione specifica per categoria rispetto alle rilevazioni effettuate nell'anno precedente. La tariffa trinomiale è composta da una quota fissa e numero due quote variabili, la prima è riferita ai costi per la Raccolta differenziata ed applicata in forma parametrica, la seconda riferita ai costi per il Rifiuto Non Differenziato ed è applicata sulla base della determinazione volumetrica del rifiuto rilevata ad ogni svuotamento tramite microchip installato sul contenitore;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, che nella fattispecie assume natura di corrispettivo ai sensi dell'art. 14, comma 29, del D.L. n. 201/2011 per le motivazioni sopra indicate, compete al Consiglio comunale ai sensi del comma 23 della norma in precedenza richiamata il quale provvede secondo gli allegati schemi tecnici;

RITENUTO inoltre necessario, anche a tutela del contribuente, disporre che il calcolo dell'importo dovuto, per il solo anno 2013, sia effettuato con riferimento agli svuotamenti registrati nel secondo semestre dell'anno e riparametrati sull'intero esercizio in particolare al fine di evitare possibili comportamenti anomali che l'utenza possa aver tenuto nei primi sei mesi dell'anno, nonché per

consentire una adeguata informazione all'utenza dello specifico sistema di misura posto in atto, secondo i principi stabiliti dalla legge 27/07/2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);

DATO ATTO dell'avvio ritardato del sistema di raccolta dei pannolini e pannoloni, previsto attraverso il posizionamento di un numero adeguato di contenitori chiusi con chiave il cui accesso è riservato alle sole utenze che ne facciano specifica richiesta, purché in possesso dei requisiti previsti, eventuali conferimenti di detti rifiuti nel circuito di raccolta dell'indifferenziato, nel periodo in cui il nuovo sistema non risulta ancora attivato, non saranno contabilizzati con riferimento alle utenze che hanno diritto ad usufruire del servizio in argomento.

RITENUTO quindi necessario dare idonea informazione pubblica alle tariffe deliberate dal consiglio comunale ed alle modalità di applicazione del sistema di misura anche attraverso il sito del comune

DATO ATTO di quanto stabilito negli allegati alla presente deliberazione:

Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi;
Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche;
Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche;
Allegato 4 - Tariffe ambulanti mercatali.

VALUTATA la congruità delle tariffe determinate rispetto alla copertura dei costi come previsto dalla normativa vigente.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATI gli allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

DATO ATTO che l'approvazione delle tariffe avviene in corso d'anno, prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, e recepisce tutte le modificazioni introdotte nella legge di riferimento fino ad oggi;

RILEVATO che le riduzioni individuate ai sensi dell'art. 14, commi da 14 a 18, del D.L. 201/2011 e s.m.i. hanno trovato disciplina nel Regolamento comunale apposito e sono recepite nella formulazione delle tariffe;

RITENUTO di approvare le tariffe per il servizio rifiuti per l'anno 2013 sulla base del piano finanziario di cui alla propria deliberazione consiliare n. 33 del 05/08/2013 conformemente ai principi definiti dal D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.L. 06/12/2011 n. 201 come convertito nella legge 22/12/2011 n. 214 e successivamente integrata;

VISTO lo Statuto comunale;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri che vengono riportati a margine del presente atto solo nell'originale;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo n° 267 del 18 agosto 2000, dal Responsabile sulla regolarità Tecnica e Contabile del presente atto in data 30 luglio 2013 ;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

Presenti e votanti n. 16 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 20 assegnati al Comune, con voti favorevoli n. 13 , astenuti n. 02 (Consiglieri Gelati Luigi e Maffezzoli Giorgio), contrari n. 02 (Consiglieri Bellelli Davide e Savazzi Paolo) , espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **approvare le tariffe del corrispettivo comunale sui rifiuti "TARES" anno 2013**, come risultanti dai **prospetti allegati** ;
- 3) di dare atto che le tariffe approvate **con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**;
- 4) di dare atto della necessità di informare l'utenza sulle modalità di misurazione e sui contenuti della presente deliberazione ed in particolare della circostanza che verranno considerati gli svuotamenti registrati nel secondo semestre dell'anno 2013 e riparametri all'anno intero e delle altre modalità, in deroga, precisate in premessa;
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla normativa sul "tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" **"TARES"**, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49, comma 1° del D.L.vo 18.08.2000;
- 7) di dichiarare, con separata e medesima votazione di cui in premessa, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico degli Enti Locali, Approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

letto approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to ANTONIO BADOLATO

Il Segretario Generale
F.to Dott. GIUSEPPPE CAPODICI

Pareri espressi

Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

Il Responsabile dell'Area
F.to Rag. DANIELA CARRA

Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
F.to Rag. DANIELA CARRA

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo, è stata pubblicata il giorno 09 AGOSTO 2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, del D.L.vo 18.08.2000 n° 267.

Il Segretario Generale
F.to Dott. GIUSEPPPE CAPODICI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Responsabile dell'Area
Amministrativa
Sonia Piva

La presente deliberazione di consiglio è divenuta esecutiva il _____
per:

<A> ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

<C> pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____ senza reclami.

Il Segretario Generale
F.to Dott. GIUSEPPPE CAPODICI